

Ai Docenti e Ricercatori
Al Personale tecnico/amministrativo
Ai Collaboratori ed Esperti Linguistici
Ai Docenti di lingua italiana
Agli Assegnisti
Ai Professori a contratto
Al Direttore di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri

Oggetto: Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n.1 – Obblighi vaccinali.

Care colleghe e cari colleghi,

nelle scorse settimane, come saprete, il Governo ha deciso di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del virus COVID-19 in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica.

Il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, prevede l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per il personale universitario, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e affidandone il controllo ai rettori.

Lo stesso provvedimento introduce altresì, a partire dal 15 febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni (e in questo caso il controllo è delle prefetture e delle forze dell'ordine).

Soggetti esentati dall'obbligo vaccinale

L'art. 4, commi 2 e 7, del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 prevede che la vaccinazione possa essere omessa o differita *“in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”*. In tal caso, detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, è adibito a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è

prorogata sino al 31 gennaio 2022¹.

Sospensione per mancato adempimento

L'inosservanza dell'obbligo vaccinale determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Area Risorse Umane, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Fin qua la doverosa comunicazione formale. Permettetemi di aggiungere che spero vivamente che chi, tra noi, non si è ancora voluto vaccinare, possa ora riconsiderare questa scelta, che confligge con i doveri di solidarietà che la Costituzione definisce inderogabili.

Sarebbe davvero molto triste, e per me personalmente fonte d'angoscia, dover tagliar fuori (per un tempo che oggi non è facile prevedere, al di là della prima scadenza) anche solo una persona dalla vita della nostra comunità, privandola dei mezzi del sostentamento. Ma la legge non concede vie d'uscita.

Con il saluto più caro,

IL RETTORE
(prof. Tomaso Montanari) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Responsabile del procedimento: Giuseppina Grassiccia **

* Documento informatico vistato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

¹ Si veda la Circolare del Ministero della Salute del 23/12/2021 prot. n. 0059069